

Risarcimento del danno - Danno patrimoniale - Danno non patrimoniale Danni morale

Danno recato al rapporto di convivenza - Risarcibilità ex art. 2059 cod. civ. - Fondamento - Art. 2 Cost. - Condizioni - Necessità della coabitazione dei conviventi - Esclusione - Danno recato ad una relazione prematrimoniale evolutasi in matrimonio - Fondamento - Art. 29 Cost. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7128 del 21/03/2013

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7128 del 21/03/2013

Integra di per sé un danno risarcibile ex art. 2059 cod. civ. - giacché lede un interesse della persona costituzionalmente rilevante, ai sensi dell'art. 2 Cost. - il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione. In caso, invece, di relazione prematrimoniale o di fidanzamento che - a prescindere da un rapporto di convivenza attuale al momento dell'illecito - era destinato successivamente ad evolvere (e di fatto si sia evoluto) in matrimonio, il risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell'art. 29 Cost., inteso come norma di tutela costituzionale non solo della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ma anche del diritto del singolo a contrarre matrimonio e ad usufruire dei diritti-doveri reciproci inerenti le persone dei coniugi, nonché a formare una famiglia quale modalità di piena realizzazione della propria vita individuale.